



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 06/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023.
DIRETTIVE

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Dicembre alle ore 12.45, presso l'UFFICIO DEL SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
ASSESSORE	MARICA MATTEO SALVATORE	SI
ASSESSORE	DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo in data 03/11/2021, l'Ing. Andrea Pinna, dipendente di questo Comune, ha chiesto il collocamento in aspettativa senza assegni, in quanto risultato vincitore di selezione non concorsuale per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art 110 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., di n.1 posto del profilo professionale di Dirigente da assegnare al settore 2° Gestione del Territorio del Comune di Sorso;

RICORDATO che detto articolo, al comma 5, testualmente recita: *“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”*;

ATTESO che il TAR Sardegna, con ordinanza n. 107/2020 pubblicata il 04/05/2020, a seguito di ricorso presentato da un Comune contro un provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale senza l'assenso dell'ente di appartenenza originaria della professionalità da acquisire, ha statuito quanto segue:

- *“la normativa speciale non prevede la previa acquisizione dell'autorizzazione per la stipula di contratto di lavoro da parte di altra Amministrazione e non si ravvisa nemmeno una problematica di ordine costituzionale in ordine a tale “omissione”*;
- *“la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 63 TU 165/2000, coinvolgendo atti di modifica del rapporto di lavoro”*;

TENUTO PRESENTE del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 16.04.2021, in merito all'interpretazione dell'articolo 110, comma 5, secondo cui: *“non può essere trascurato l'impatto che la concessione obbligatoria dell'aspettativa prevista dal comma 5 dello stesso articolo 110 potrebbe comportare sull'organizzazione dell'Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative”*... e non sarebbe preclusa agli Enti *“la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l'impossibilità di un suo accoglimento nell'ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale e del buon funzionamento dell'amministrazione”*;

CONSIDERATO che:

- l'Ing. Pinna è incaricato di Posizione organizzativa dell'Area Tecnico- manutentiva e del ruolo di datore di lavoro;
- non sono presenti, all'interno di questo Comune, dipendenti in grado di assumere il medesimo incarico;

DATO ATTO che il Comune di Padria deve costantemente provvedere alla valutazione, approvazione e perfezionamento delle misure organizzative finalizzate ad assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali in relazione alle esigenze della Comunità e nel rispetto del programma di mandato;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 44 del 22.11.2021, con la quale, dopo aver preso atto di quanto sopra, è stato autorizzato il Segretario comunale in ordine alla pubblicazione di apposito urgente avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla sostituzione dell'Ing. Pinna, da attuarsi con l'instaurazione di rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110 oppure con rapporto di lavoro a tempo determinato o altra forma di lavoro flessibile compatibile con l'incarico da assegnare anche nelle forme di cui all'art. 1, comma 557, della l. 311/2004 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/12/2020 nonché il programma triennale di fabbisogno di personale in esso contenuto;

RAMMENTATO che nel suddetto Programma triennale di Fabbisogno di personale sono stati disposti, fra l'altro, i seguenti indirizzi particolari e generali:

- fino all'anno 2021, congelamento del posto di operaio, categoria B, resosi vacante a seguito di pensionamento, ai sensi dell'art. 6-bis del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., con contestuale acquisto sul mercato dei servizi originariamente prodotti al proprio interno; saranno valutate eventuali economie di gestione o soluzioni alternative per quanto attiene le manutenzioni;
- previsione di nuove assunzioni di personale per la copertura di posti, già presenti nella dotazione organica dell'ente, che si renderanno vacanti, da ricoprirsì tramite attivazione delle procedure di mobilità diretta tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34-bis del medesimo D. Lgs.; con l'avvertenza che nel caso in cui le suddette procedure di mobilità dovessero andare deserte, si procederà mediante selezione pubblica;
- nel procedimento di sostituzione dovranno essere valutate forme di impiego che consentano maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e dovranno, altresì, essere valutate le modalità di offerta dei servizi al cittadino attraverso le nuove tecnologie;
- valutata la dimensione dell'ente, potranno essere utilizzate figure professionali multiarea al fine di rendere flessibile ed efficiente la struttura organizzativa;
- sono autorizzate eventuali assunzioni a tempo determinato, anche rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

OSSERVATO che occorre procedere all'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del personale, contenuto nel DUP 2021-2023, mediante l'inserimento della previsione di conferimento di incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. o assunzione a tempo determinato e/o altra forma di contratto di lavoro flessibile, per la copertura della posizione vacante di dotazione organica di dipendente categoria D Istruttore Direttivo Tecnico;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ove è così disposto:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

PRESO ATTO che, ai sensi delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” di cui al DPCM 8 maggio 2018, la programmazione del fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione organica dell’Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente;

AVUTO RIGUARDO:

- all’articolo 1, comma 148, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in tema di abrogazione dell’obbligo (di cui ai commi da 361 a 365 della legge 145/2018) per le pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l’assunzione dei vincitori; l’abrogazione di tale disposizione consente quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le P.A.;
- all’art. 1, comma 360, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019”, laddove è prescritto: “ A decorrere dall’anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300; fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente;
- all’art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii., introduttivo del principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali in una logica di superamento della regolazione basata sulla copertura del turn over;

EVIDENZIATO che detta nuova disciplina in materia di assunzioni negli enti locali è integrata:

- dal DPCM del 17 marzo 2020, con il quale sono state adottate le Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, in attuazione del prefato art. 33 del D.L. 34/2019, prevedendo un “valore-soglia”, diverso per ogni fascia demografica, basato sul rapporto fra le spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- dalla Circolare del 08 giugno 2020 adottata di concerto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dell’Interno, con la quale sono state emanate le note esplicative al predetto DPCM 17 marzo 2020;
- dalla Circolare 13 maggio 2020 (GU n. 226 del 11/09/2020) del PCM Dipartimento Funzione Pubblica, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

TENUTO CONTO pertanto dell’attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito

con la L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito con Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017(decreto Enti locali), convertito con legge 96/2017;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, circa l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. laddove è stabilito che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO ATTO che:

- è stata effettuata, con esito negativo, la ricognizione annuale di eccedenze di personale con propria deliberazione n. 48 in data odierna;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2021, inserito nel DUPS e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/12/2020;

VALUTATO quanto segue:

- in merito alle capacità assunzionali degli EELL, l'art. 14-bis del D.L. 4/2019 ha introdotto due novità sostanziali:

- la possibilità di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell'anno (senza attendere l'esercizio successivo); in questo caso i reclutamenti possono avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;
- la possibilità di utilizzare e somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni (in luogo di 3), con riferimento però alle percentuali di capacità assunzionali esistenti nei singoli esercizi;

ACCERTATO che:

- ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 24,33%;
- pertanto questo Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

RILEVATO che:

- il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;
- ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell'anno 2018;

PRECISATO che, con riferimento al limite sopra citato:

- il valore delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con riferimento all'anno 2018 ammonta ad € 341.638,90;
- in sede previsionale, la spesa di personale per il triennio 2021-2023 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

RAPPRESENTATO che, con riferimento ai limiti per assunzioni a tempo determinato, l'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni con la L. 122/2010, così prevede: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento del Piano Triennale di fabbisogni del personale, contenuto nel DUP 2021/2023, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente e secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018, come risulta dal prospetto Allegato A;

SPECIFICATO che l'aggiornamento di cui sopra si sostanzia nella seguente variazione al vigente Piano:

AREA TECNICO MANUTENTIVA					
Profilo	Categoria	Tipo assunzione	Programmazione triennio 2021/2023	Tempo di impiego	Note
Istruttore direttivo tecnico	D3	Ruolo	In servizio	100,00%	Da collocare in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale in altro Comune
Istruttore direttivo tecnico	D	Non di ruolo		33% - 100%	Da assumere in sostituzione del personale in aspettativa
Istruttore amministrativo	C	Non di ruolo		Max 50%	Eventuale

tecnico					
Agente Polizia Locale	C6	Ruolo	In servizio	100,00%	
Esecutore tecnico	A6	Ruolo	In servizio	100,00%	
Istruttore amm.vo contabile		Ruolo	In servizio	100,00%	Costo conteggiato per intero nell'area contabile
Esecutore tecnico	B1				Posto congelato per il 2021

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nell'aggiornamento di cui sopra, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto sarà sviluppata entro i limiti finanziari di cui all'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e ss.mm.ii e ;

REPUTATO necessario acquisire sul presente atto il parere dell'Organo di Revisione, anche in forma semplificata, pur evidenziando che il presente aggiornamento interviene ad invarianza dei costi complessivi afferenti la spesa per il personale 2021;

RAMMEMORATI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni, normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto anche in relazione alla esigenza di indicare alla struttura le direttive per l'efficiente gestione delle criticità organizzative sopra indicate;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione e sui suoi allegati:

- i pareri favorevoli del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data odierna;

ACCLARATO che la presente seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità parzialmente telematica, ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. e del decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020;

DATO ATTO che tutti i partecipanti alla seduta:

- hanno avuto preventiva visione e disponibilità della proposta di deliberazione afferente l'oggetto;

- hanno avuto l'opportunità di partecipare agli odierni lavori della Giunta Comunale in presenza (Mura_Dettori) o in modalità telematica (Marica) sia in relazione alla discussione che in ordine alla votazione, con il costante controllo del Segretario comunale;

con voti favorevoli simultanei unanimi, legalmente espressi, ai sensi di quanto sopra indicato (Mura_Dettori in presenza); (Marica in modalità telematica)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che il parametro di virtuosità finanziaria del Comune di Padria, previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, si colloca, allo stato attuale, al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 24,33%;
- 3) **DI AGGIORNARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 e la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, contenuta nel DUP 2021/2023 come illustrate nell'allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI ATTESTARE** che l'aggiornamento di cui sopra si sostanzia nella seguente variazione al vigente Piano:

5) AREA TECNICO MANUTENTIVA					
Profilo	Categoria	Tipo assunzione	Programmazione triennio 2021/2023	Tempo di impiego	Note
Istruttore direttivo tecnico	D3	Ruolo	In servizio	100,00%	Da collocare in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale in altro Comune
Istruttore direttivo tecnico	D	Non di ruolo		33% - 100%	Da assumere in sostituzione del personale in aspettativa
Istruttore amministrativo tecnico	C	Non di ruolo		Max 50%	Eventuale
Agente Polizia Locale	C6	Ruolo	In servizio	100,00%	

Esecutore tecnico	A6	Ruolo	In servizio	100,00%	
Istruttore amm.vo contabile	C	Ruolo	In servizio	100,00%	Costo conteggiato per intero nell'area contabile
Esecutore tecnico	B1				Posto congelato per il 2021

- 6) **DI DARE ATTO** che il programma assunzionale di cui al citato allegato è compatibile con l'ammontare equivalente delle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, inteso in senso dinamico;
- 7) **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 8) **DI SPECIFICARE** che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto sarà sviluppata entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 562 L. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- 9) **DI PRECISARE** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 10) **DI EVIDENZARE** che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale 2021/2023 trasfuso nel DUP 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/12/2020;
- 11) **DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale e alla Responsabile dell'Area Economica Finanziaria in ordine agli adempimenti conseguenti al presente deliberato;
- 12) **DI DICHIARARE** infine la presente deliberazione, a seguito di separata, simultanea e parimenti unanime votazione, in presenza (Mura_Dettori) o in modalità telematica (Marica) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DR. PULEDDA ANTONINO** in data **06/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **06/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

IL SINDACO
DOTT. MURA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PULEDDA ANTONINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 988

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO** attesta che in data 06/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge